

## Dichiarazione di residenza – Allegato B

### documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea

Dall'11 aprile 2007 è entrato in vigore il **D. Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007** che prevede nuove modalità di soggiorno per tutti i cittadini UE e familiari dei paesi membri dell'Unione Europea.

Per familiari in senso stretto si intendono (art. 2):

- Il coniuge;
- I discendenti in linea retta (figli, nipoti, ovvero figli del figlio, ecc.) di età inferiore a 21 anni o a carico, e quelli del coniuge;
- Gli ascendenti in linea retta (genitori, nonni, ecc.) a carico, e quelli del coniuge.

Le disposizioni del Decreto Legislativo 30/2007 si applicano anche nei confronti dei cittadini e familiari di Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera e San Marino.

#### SOGGIORNO IN ITALIA FINO A TRE MESI

Il cittadino dell'Unione Europea e i suoi familiari hanno diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza. I familiari con cittadinanza NON dell'Unione Europea devono essere in possesso di passaporto e in regola con le modalità di ingresso (visto di ingresso se previsto).

#### SOGGIORNO IN ITALIA PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE MESI

Il cittadino dell'Unione Europea e i suoi familiari che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi, devono iscriversi all'anagrafe della popolazione residente e produrre la documentazione, di seguito indicata.

#### PER OGNI PERSONA:

1. Passaporto valido o carta d'identità nazionale valida per l'espatrio (purché contenente tutte le generalità del richiedente).
2. **Per la dimostrazione dei rapporti di parentela tra i membri della famiglia:** idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità straniere, tradotta e legalizzata (o apostillata) dall'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero; o , in alternativa rilasciata dalla competente autorità straniera in Italia, legalizzata dalla Prefettura (dove previsto);

INOLTRE: in caso di iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero o per ricomparsa è sempre necessario presentare, alternativamente, la seguente documentazione.

**1 - LAVORATORI SUBORDINATI:** Documenti comprovanti l'attività lavorativa svolta in Italia e cioè:

- Dichiarazione datore di lavoro + copia carta identità dello stesso
- fotocopia comunicazione assunzione inviata dal datore di lavoro al Centro dell'impiego

**2 - LAVORATORI AUTONOMI**

- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- Attestazione di attribuzione di partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate;

**3 - COLLABORATRICI DOMESTICHE**

- Dichiarazione datore di lavoro + copia carta identità dello stesso
- Comunicazione inizio lavoro vistata dall'INPS

#### 4 – LAVORATORI AUTONOMI – SOCI LAVORATORI

- Dichiarazione appartenenza alla cooperativa, sottoscritta dal Presidente + copia carta identità dello stesso

#### 5 – PER CHI NON SVOLGE ATTIVITA' LAVORATIVA

1. Dimostrazione delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri familiari. Tale disponibilità è autodichiarata dall'interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, e va confermata da copia dell'estratto conto del richiedente. Tali risorse non devono necessariamente essere personali del richiedente l'iscrizione anagrafica, ma possono anche essere elargite da terzi. Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale, che **per il 2018** è il seguente:

| <b>Numero componenti</b>           | <b>Reddito</b>                                |
|------------------------------------|---|
| Solo il richiedente                | € 5.953,87                                    |
| Richiedente + 1 familiare a carico | € 5.953,87+ 2.976,935 = 8.930,805             |
| Richiedente + 2 familiari a carico | € 5.953,87+ 2.976,935 + 2.976,935 = 11.907,74 |
| Per ogni familiare in più          | € 2.976,935                                   |

2. Copia dell'ESTRATTO CONTO dal quale risulti tale disponibilità economica;
3. Documentazione attestante la titolarità di una POLIZZA ASSICURATIVA, della durata minima di un anno, che copra tutti i rischi sanitari. Sono ritenute valide le assicurazioni stipulate sia in Italia che all'estero di durata non inferiore ad 1 anno a copertura totale di rischi di malattia e infortuni, che rispettino i requisiti del D. Lgs. 30/2007. Sono validi i modelli E106, E120, E121, E109 (tutti sostituiti dal modello S1 a partire dal 01/03/2012) rilasciati dallo Stato di provenienza in quanto trattati di attestati comunitari che dando diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, sostituiscono validamente la polizza. Non sono valide le tessere sanitarie europee (TEAM) rilasciate dal paese di provenienza.

#### **Familiare UE di cittadino comunitario di cui al punto precedente**

Per familiare di cittadino dell'Unione europea si intende: il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (art.2 del d.lgs n.30/2007).

1) I FAMILIARI COMUNITARI del cittadino dell'Unione (già avente un autonomo diritto di soggiorno) che possono essere iscritti in anagrafe DEVONO COMPROVARE I RAPPORTI DI PARENTELA attraverso:

- documenti originali (ad es. certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternità e maternità per l'ascendente o il discendente) tradotti e legalizzati (salvo esenzioni previste da accordi internazionali)
- oppure attraverso dichiarazione consolare

2) Per GLI ASCENDENTI E PER I DISCENDENTI ULTRA 21enni: occorre una dichiarazione di vivenza a carico resa dal cittadino dell'Unione in possesso di autonomi requisiti di soggiorno (come previsto dalla circolare n. 19/2007, al punto 2, la qualità di vivenza a carico può essere attestata dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva).

3) INOLTRE, **PER I FAMILIARI COMUNITARI DI CITTADINO UE NON LAVORATORE**: il cittadino non lavoratore deve provare di disporre – per sé e per i propri familiari – di risorse economiche sufficienti al soggiorno secondo i criteri di cui all'art. 29, co.3, lett. b), del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rivalutati annualmente, e precisamente:

| <b>Numero componenti</b>           | <b>Reddito</b>                                |
|------------------------------------|---|
| Solo il richiedente                | € 5.953,87                                    |
| Richiedente + 1 familiare a carico | € 5.953,87+ 2.976,935 = 8.930,805             |
| Richiedente + 2 familiari a carico | € 5.953,87+ 2.976,935 + 2.976,935 = 11.907,74 |
| Per ogni familiare in più          | € 2.976,935                                   |

E' necessaria anche copia di un'assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37).

**Art. 7, comma 3, d.lgs. n. 30/2007 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri"**

*1 Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando: a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio; b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un 6anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa; c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno; d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.*

**Cittadino studente (non lavoratore)**

- 1) documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto scolastico o di formazione professionale;\*
- 2) autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all'importo dell'assegno sociale che, per il 2019 è di euro 5.953,87 lordi annui. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato;\*
- 3) copertura dei rischi sanitari:.\*
  - per lo studente che chiede l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente: copia di un'assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale e valida per almeno un anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all'anno o formulario comunitario;
  - per lo studente che chiede l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea: T.E.A.M. rilasciata dallo Stato di appartenenza o formulario comunitario.

**Cittadino di Stato non appartenente all'Unione, familiare cittadino UE**

- 1) copia del passaporto;
- 2) ricevuta della richiesta di rilascio di carta di soggiorno (o permesso di soggiorno) rilasciata dalla Questura
- 3) documenti che comprovano i rapporti di parentela, qualora siano in possesso solo di ricevuta